



# COMUNE DI CASALMAGGIORE

PROVINCIA DI CREMONA

COPIA



## DELIBERAZIONE

### DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 14/05/2015

**OGGETTO:** Imposta Unica Comunale (IUC) - componente Tassa Servizi Indivisibili (TASI).  
Determinazione aliquote anno 2015 – conferma

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione.

L'anno DUEMILAQUINDICI questo giorno QUATTORDICI del mese di MAGGIO alle ore 20:00 convocato con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Per chiamata all'appello iniziale e per entrate/uscite successive, risultano presenti

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pr</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pr</i>
Dott. BONGIOVANNI FILIPPO	S	Sig.ra SOLDI MARIA DANIELA	S
Geom. RUBERTI PIERFRANCESCO	S	Sig. COZZINI GIUSEPPE	S
Arch. STRINGHINI STEFANO	S	Prof. TASCARELLA CALOGERO	S
Sig.ra MUSSETOLA GIUSEPPINA	S	Sig. PASOTTO PIERLUIGI	S
Avv. MICOLO MARCO	S	Ing. BINI FRANCESCO	N
Rag. BOLDRINI FABIO	S	Sig. GARDANI CARLO	N
Sig. MAIA RONNIE	S	Dott. FERRONI ORLANDO	S
Sig. SCAGLIONI GIUSEPPE	S	Dott. CHIESA FABIO	S
Dott.ssa TEI SILVIA	S		

*Presenti n. 15*

*Assenti n. 2*

Prezianzo gli Assessori Esterni:

LEONI GIOVANNI GIUSEPPE, CARENA PAMELA, SALVATORE GIANFRANCO, VALENTINI SARA, POLI MARCO

Assiste alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT.SSA DI NARDO FRANCESCA.

In qualità di PRESIDENTE, il AVV. MICOLO MARCO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

## OGGETTO:

Imposta Unica Comunale (IUC) - componente Tassa Servizi Indivisibili (TASI). Determinazione aliquote anno 2015 – conferma

Richiamati gli interventi di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 14/05/2015.

**IL PRESIDENTE:** .....voti favorevoli? Voti contrari? 3; in questo caso, c'è anche il consigliere Chiesa. Astenuti? il Consigliere Ferroni. Per l'immediata eseguibilità della delibera, voti favorevoli? voti contrari? 3. Astenuti? 1

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da:

- Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili con esclusione delle abitazioni principali;
- Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- Tassa/tariffa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI gli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito, con modificazioni, con la Legge 2 maggio 2014, n. 68 che hanno apportato rilevanti modifiche alla Legge 147/2013 sopraccitata;

VISTE le disposizioni dei commi 669 e seguenti, del citato articolo 1 della L. 147/2013, i quali disciplinano il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);

VISTO in particolare l'art.1, comma 683, della L. 147/2013 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 che stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 16/03/2015 che differisce al 31 maggio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato col D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

RICORDATO che l'art. 1, comma 444, della L. 228/2012 consente ai Comuni, in deroga all'art. 1, comma 169, L. 296/2006, di modificare in aumento le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre dell'anno di riferimento qualora ciò si dovesse rendere necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio;

RICHIAMATO l'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

CONSIDERATO che tra i poteri della Giunta Comunale vi è anche quello di essere organo propositivo per il Consiglio Comunale e di consigliarlo nelle scelte;

RICORDATO che la normativa vigente stabilisce che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 Maggio 2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, qualora l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto dall'utilizzatore in nella misura del 30% stabilita dal regolamento comunale e dal possessore per la differenza, in base a due autonome obbligazioni tributarie; in caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- in base al comma di cui sopra, per l'anno 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille;
- ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014 convertito con modifiche con la L. 68/2014, il Comune può tuttavia, per l'anno 2014, superare i limiti di cui sopra *“per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate... detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201”*;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683 della L. 27/12/2013, n. 147, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

VISTO l'art. 1, comma 679, della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha esteso all'anno 2015 i seguenti limiti di cui all'art. 1, comma 677, della L. 147/2013:

- aliquota massima TASI 2,5 per mille;
- la somma delle aliquote TASI e IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- rimane confermata, anche per il 2015, la possibilità di aumentare le aliquote di un ulteriore 0,8 per mille - pertanto 3,3 per mille per la TASI e 11,4 per mille per l'IMU - a

condizione che vengano introdotte detrazioni o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU *relativamente alla stessa tipologia di immobili*

PRECISATO che, in base all'art. 43 del vigente Regolamento per l'applicazione della IUC, la TASI è destinata al finanziamento dei servizi indivisibili comunali indicati nella seguente tabella ove sono riportati, per ogni servizio, i costi previsti per l'anno 2015:

<b>Servizi indivisibili</b>	<b>Costo anno 2015</b>
Servizio anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	<b>€ 137.975,00</b>
Servizio di Polizia Locale	<b>€ 465.371,00</b>
Servizio viabilità e circolazione stradale e servizi connessi	<b>€ 325.689,00</b>
Servizio di illuminazione pubblica e servizi connessi	<b>€ 365.000,00</b>
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente	<b>€ 324.687,00</b>
Servizio Protezione Civile	<b>€ 10.000,00</b>
Beni ed attività culturali	<b>€ 225.211,00</b>
<b>COSTO TOTALE</b>	<b>1.853.933,00</b>

RILEVATO che a decorrere dal 01/01/2014 non si applica l'Imposta Municipale Propria ai seguenti immobili:

- ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013:
  - all'abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi di eminenti pregi artistici e storici);
  - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
  - alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201 appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco o al personale appartenente alla carriera prefettizia purchè non locato;
- ai sensi dell'art.1, comma 708, della L. 147/2013 ai fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola di cui al comma 8 dell'art. 13 D.L. 201/2011;
- ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, lett. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RILEVATO altresì che tutte le fattispecie sopra richiamate non sono invece esenti dalla TASI;

RICORDATO che ad opera dell'art. 5 del Regolamento Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 15.06.2012 e modificato con deliberazione consiliare n. 49 del 27.09 e con deliberazione consiliare n. 25 del 14.05.2015 è stata introdotta l'assimilazione ad abitazione principale delle abitazioni concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500;

CONSIDERATO pertanto che, a partire dal 2015, questa tipologia di immobile sarà, per la quota di rendita fino ad € 500, esente IMU e soggetta a TASI con applicazione dell'aliquota stabilita per l'abitazione principale;

DATO ATTO che con deliberazione n. 25 in data 14/05/2015 il Consiglio Comunale ha approvato le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2015 come segue:

<b>Descrizione aliquota</b>	<b>Aliquota</b>
Aliquota di base	<b>0,98%</b>
Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e pertinenze	<b>0,50%</b>

RICORDATO che il gettito IMU stimato per l'anno 2015, con le aliquote sopra indicate, ammonta ad € 2.400.000;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 28.07.2014 con la quale sono state determinate le seguenti aliquote TASI per l'anno 2014:

<b>Tipologia di immobile</b>	<b>Aliquota TASI</b>
Abitazione principale e pertinenze con esclusione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9	<b>2,5<sup>°/°°</sup> senza detrazioni</b>
Fabbricati assimilati ad abitazione principale e pertinenze ai sensi di legge e del vigente Regolamento per l'applicazione della IUC con esclusione di quelli di categoria catastale A/1, A/8 e A/9	<b>2,5<sup>°/°°</sup> senza detrazioni</b>
Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola	<b>1,00<sup>°/°°</sup></b>
Altri immobili	<b>0,00<sup>°/°°</sup></b>

VISTE:

- la relazione predisposta dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, dott.ssa Marirosa Badalotti in data 09.04.2015 prot. n. 7717, con la quale ha proposto alla Giunta Comunale le aliquote TASI per l'anno 2015;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 10/04/2015 con la quale si proponeva al Consiglio Comunale di confermare per l'anno 2015 le seguenti aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) approvate per l'anno 2014:

<b>Tipologia di immobile</b>	<b>Aliquota TASI</b>
Abitazione principale e pertinenze con esclusione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9	<b>2,5<sup>°/°°</sup> senza detrazioni</b>
Fabbricati assimilati ad abitazione principale e pertinenze ai sensi di legge e del vigente Regolamento per l'applicazione della IUC con esclusione di quelli di categoria catastale A/1, A/8 e A/9	<b>2,5<sup>°/°°</sup> senza detrazioni</b>
Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola	<b>1,00<sup>°/°°</sup></b>
Altri immobili	<b>0,00<sup>°/°°</sup></b>

⇒ di non applicare, per il medesimo anno, alcuna detrazione in favore delle abitazioni principali; dando atto che le aliquote di cui alla tabella rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147; nonché il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al 42,07%;

RILEVATO che per garantire il pareggio del bilancio, tenendo conto della riduzione del gettito IMU derivante dalla riduzione dell'aliquota ordinaria dal 10 per mille al 9,8 per mille e

dall'assimilazione ad abitazione principale delle case concesse in comodato gratuito ai parenti come sopra meglio specificato, nonché delle quote trattenute dallo Stato sull'IMU e della definizione del fondo di solidarietà per l'anno 2015, si rende necessario introitare un importo pari ad € 780.000;

RILEVATO che il gettito TASI stimato per l'anno 2015, applicando le medesime aliquote approvate per l'anno 2014 e tenendo conto dei maggiori introiti derivanti dall'applicazione della TASI alle abitazioni concesse in comodato gratuito ai parenti, ammonta ad € 780.000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO:

- il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- il parere favorevole espresso dal responsabile di ragioneria sotto il profilo della regolarità contabile sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

di cui **all'allegato "A"**;

**Con voti favorevoli numero 11 (Bongiovanni, Ruberti, Stringhini, Mussetola, Micolo, Boldrini, Maia, Scaglioni, Tei, Soldi e Cozzini), contrari numero 2 (Pasotto, Tascarella e Chiesa) astenuti numero 1 (Ferroni) espressi per alzata di mano dal Sindaco e da numero 14 consiglieri.**

**delibera**

- di confermare per l'anno 2015 le seguenti aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) approvate per l'anno 2014:

<b>Tipologia di immobile</b>	<b>Aliquota TASI</b>
Abitazione principale e pertinenze con esclusione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9	<b>2,5<sup>°/°°</sup> senza detrazioni</b>
Fabbricati assimilati ad abitazione principale e pertinenze ai sensi di legge e del vigente Regolamento per l'applicazione della IUC con esclusione di quelli di categoria catastale A/1, A/8 e A/9	<b>2,5<sup>°/°°</sup> senza detrazioni</b>
Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola	<b>1,00<sup>°/°°</sup></b>
Altri immobili	<b>0,00<sup>°/°°</sup></b>

- di non applicare, per il medesimo anno, alcuna detrazione in favore delle abitazioni principali;
- di dare atto che:
  - ⇒ le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
  - ⇒ il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al 42,07%;
- di conferire mandato al Sindaco per gli adempimenti di rito;

ed infine, vista l'urgenza di provvedere in merito,

**Con voti favorevoli numero 11 (Bongiovanni, Ruberti, Stringhini, Mussetola, Micolo, Boldrini, Maia, Scaglioni, Tei, Soldi e Cozzini), contrari numero 2 (Pasotto, Tascarella e**

**Chiesa) astenuti numero 1 (Ferroni) espressi per alzata di mano dal Sindaco e da numero 14 consiglieri.**

**delibera**

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to **AVV. MICOLO MARCO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to **DOTT.SSA DI NARDO FRANCESCA**

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

CHE la presente deliberazione

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 4° comma - D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000)
- Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del comune il 20/06/2015 e ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to **DOTT.SSA DI NARDO FRANCESCA**

CHE la presente deliberazione non acquista efficacia con delibera di Consiglio n. .... in data ..... (Art. 127 comma 2 D.Lgs. 267 del 18/08/2000)

CHE la presente deliberazione è stata revocata/annullata con delibera di Consiglio n. .... in data ..... (Art. 127 comma 2 D.Lgs. 267 del 18/08/2000)

CHE la presente deliberazione è stata ripubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal ..... al .....

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to **DOTT.SSA DI NARDO FRANCESCA**

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**DOTT.SSA DI NARDO FRANCESCA**

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 01/07/2015

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134 comma 3 D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000)
- Dopo l'approvazione a maggioranza assoluta dell'atto confermato dal Consiglio Comunale con delibera n. del divenuta esecutiva il (Art. 127, comma 2 D.Lgs. 267 del 18/08/2000)

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**DOTT.SSA DI NARDO FRANCESCA**

# COMUNE DI CASALMAGGIORE

PROVINCIA DI CREMONA

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 05/05/2015

OGGETTO Imposta Unica Comunale (IUC) - componente Tassa Servizi Indivisibili (TASI).  
Determinazione aliquote anno 2015 – conferma

Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane

Il sottoscritto responsabile del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane, ex artt. 49 e 147-bis d. lgs. 18/08/2000 n. 267, nonché ex art. 3, comma 2, del regolamento comunale sui controlli interni, esprime il seguente parere attestante la regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione: **FAVOREVOLE**

Casalmaggiore, lì 09/05/2015



ABILE SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE  
DOTT.SSA BADALOTTI MARIROSA

Il sottoscritto Responsabile del Settore Economico-Finanziario e Risorse Umane, ex artt. 49, 147-bis e 151 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, nonché ex art. 3 comma 2 del Regolamento Comunale sui controlli interni e all'art. 3 comma 1 lettera b) del Regolamento Comunale di contabilità esprime il seguente parere attestante la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione: **FAVOREVOLE** avendo riscontrato che:

- 1) non altera il mantenimento degli equilibri di bilancio;
- 2) rispetta le regole di finanza pubblica e di gestione contabile del bilancio, le norme fiscali, gli obiettivi del patto di stabilità sia con riguardo agli stanziamenti di bilancio sia al programma dei pagamenti;

Codice Bilancio	Descrizione	Cap./Articolo	Bilancio

Casalmaggiore, lì 09/05/2015



IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  
DOTT.SSA BADALOTTI MARIROSA